

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA REGIONE TOSCANA
ALLA COMUNITÀ D'AMBITO AI SENSI DELLA L.R. N. 61 DEL 31/12/2024**

Tra i Comuni di:

Bagno a Ripoli (con sede in piazza della Vittoria 1, P.IVA. 01329130486, nella persona del sindaco Francesco Pignotti, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Calenzano (con sede in Piazza Vittorio Veneto 12, P.IVA. 01007550484, nella persona del sindaco Giuseppe Carovani, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Campi Bisenzio (con sede in piazza Dante 36, P.IVA. 00421110487, nella persona del sindaco Andrea Tagliaferri, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Fiesole (con sede in piazza Mino 24/26, P.IVA. 01252310485, nella persona del sindaco Cristina Scaletti, nata a, il, domiciliata per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Figline e Incisa Valdarno (con sede in XXX, P.IVA. XXX, nella persona del sindaco David Ermini, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Firenze (con sede in piazza della Signoria 1, P.IVA. 01307110484, nella persona del sindaco Sara Funaro, nata a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Impruneta (con sede in piazza Buondelmonti 41, P.IVA. 00628510489, nella persona del sindaco Riccardo Lazzerini, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Lastra a Signa (con sede in piazza del Comune 17, P.IVA. 01158570489, nella persona del sindaco Emanuele Caporaso, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Londa (con sede in piazza Umberto I, 9, P.IVA. 01298630482, nella persona del sindaco Tommaso Cuoretti, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Pelago (con sede in via Pontevecchio 1, P.IVA. 01369050487, nella persona del sindaco Nicola Povoleri, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Pontassieve (con sede in via Tanzini 30, P.IVA. 00492810486, nella persona del sindaco Carlo Boni, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Reggello (con sede in piazza Roosevelt 1, P.IVA. 01421240480, nella persona del sindaco Piero Giunti, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Rignano sull'Arno (con sede in piazza della Repubblica 1, P.IVA. 03191240484, nella persona del sindaco Giacomo Certosi, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Rufina (con sede in via Piave 5, P.IVA. 01305620484, nella persona del sindaco Daniele Venturi, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Scandicci (con sede in piazzale della Resistenza 1, P.IVA. 00975370487, nella persona del sindaco Claudia Sereni, nata a, il, domiciliata per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Sesto Fiorentino (con sede in piazza Vittorio Veneto 1, P.IVA. 00420010480, nella persona della vice sindaca facente funzione Claudia Pecchioli, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Signa (con sede in piazza della Repubblica 1, P.IVA. 01147380487, nella persona del sindaco Giampiero Fossi, nato a, il, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

Vaglia (con sede in piazza Corsini 3, P.IVA. 00864490487, nella persona del sindaco Silvia Catani, nata a, il, domiciliata per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. del);

VISTO

- l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
- la legge regionale n. 61 del 31 dicembre 2024 "Testo unico del Turismo".

PREMESSO

- che l'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del Turismo) dispone che *"sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico definite dall'allegato A di cui all'articolo 147, le seguenti funzioni e compiti:*
 - a) *funzioni di informazione e accoglienza relativa all'offerta turistica del territorio della comunità d'ambito turistico;*
 - b) *compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della consulta di cui all'articolo 10;*
 - c) *funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all'articolo 13."*
- che l'Allegato A della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 individua la comunità d'Ambito denominato "Firenze e Area Fiorentina" composto dai Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia;

- che lo stesso art. 9 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 precisa che *“l’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 20, 21 e 22 della l. r. 68/2011 tra i comuni della comunità d’ambito turistico, oppure mediante previsione statutaria tramite unioni di comuni”* ed il comma 3 del medesimo articolo prevede che *“L’esercizio in forma associata mediante convenzione comporta l’individuazione del comune capofila della comunità d’ambito turistico, quale responsabile della gestione associata”*.
- che l’art. 9 comma 4 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 dispone che: *“L’esercizio in forma associata mediante convenzione comporta da parte dell’Ente locale responsabile:*
 - a) *la stipula di una convenzione con Toscana Promozione Turistica che individui azioni e strumenti per la promozione del territorio, rafforzando il livello strategico-competitivo della destinazione e che disciplini l’utilizzo dei dati e delle informazioni elaborati dall’Osservatorio turistico regionale (OTR), di cui all’articolo 15;*
 - b) *il collegamento con il sistema informativo regionale e con l’ecosistema digitale regionale del turismo;*
 - c) *la raccolta dei dati, la gestione delle informazioni, il caricamento di contenuti promozionali e la profilazione dei turisti, utilizzando gli applicativi messi a disposizione della rete regionale degli IAT, di cui all’articolo 17, comma 4”*.
- che l’art. 12 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 *“Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA”* dispone al comma 1 che per l’esercizio delle funzioni di cui alla legge la Regione e i comuni possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni;
- che l’art. 17 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 disciplina i servizi di informazione e accoglienza;
- che con le richiamate deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali è stato approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

I Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia convengono di disciplinare l’esercizio in forma associata a livello di Comunità d’Ambito turistico denominata *“Firenze e Area Fiorentina”* (Allegato A L.R. 61/2024) e secondo le disposizioni della presente convenzione, le funzioni ed i compiti di cui all’art 9 comma 1 L.R. 61/2024 e nello specifico:

- a) funzioni di informazione e accoglienza relativa all’offerta turistica del territorio della comunità d’ambito turistico;
- b) compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della Consulta di cui all’articolo 10 della medesima legge;
- c) funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all’articolo 13 della medesima legge esercitate tramite Convenzione con Città metropolitana, ai sensi dell’art. 7 della LR 61/2024.

Art. 2 - Esercizio delle funzioni

Il Comune di Firenze mediante la presente convenzione è individuato quale comune capofila della comunità d'ambito turistico Firenze e Area Fiorentina e pertanto responsabile dell'esercizio associato delle funzioni di cui all'art.1.

Art. 3 – Finalità

Con la presente convenzione si persegue lo scopo di dare operatività al nuovo assetto istituzionale determinato dalle attuali disposizioni regionali in materia di turismo assicurando l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica, di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività nonché le funzioni in materia di sistema informativo regionale del turismo, per la comunità d'ambito "Firenze e Area Fiorentina", al fine di assicurare la piena valorizzazione del territorio e la riconduzione a sistema delle attività sopra dette con una pianificazione su scala adeguata.

Art. 4 - Compiti e attività del Comune capofila

Il Comune di Firenze, quale ente responsabile dell'esercizio associato delle funzioni, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 61/2024:

- a) stipula, in nome e per conto dei Comuni firmatari, la convenzione con Toscana Promozione Turistica;
- b) garantisce il collegamento con il sistema informativo regionale e con l'ecosistema digitale regionale del turismo ;
- c) svolge funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo di cui all'articolo 13 nello specifico comma 3, tramite Convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della LR 61/2024 stipulata con Città Metropolitana di Firenze per la delega da parte del Comune capofila d'ambito della funzione di cui all'articolo 9 comma 1, punto c);
- d) garantisce e coordina le attività di raccolta dei dati, gestione delle informazioni, caricamento di contenuti promozionali e profilazione dei turisti da parte di ciascun ufficio di informazione turistica presente nella Comunità d'Ambito, attraverso l'utilizzo degli applicativi messi a disposizione della rete regionale degli IAT, di cui all'articolo 17, comma 4 della L.r. 61/2024.

Le convenzioni e gli accordi di cui ai precedenti punti, che vengono assunti quali parte integrante della presente convenzione, sono approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 5.

Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopra elencate, nonché quelle che dovessero essere previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.

Art. 5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:

- approvare le convenzioni di cui al precedente art. 4, da stipulare a cura del Comune di Firenze responsabile dell'esercizio associato;
- formulare indirizzi per la predisposizione del Piano annuale delle attività, che dev'essere predisposto entro il mese di dicembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della

gestione di cui all'art.11 della presente convenzione;

- approvare il Piano annuale delle attività;
- vigilare sull'attuazione del Piano ed in genere sull'esercizio delle attività inerenti alla gestione associata, impartendo le opportune direttive;
- approvare la relazione annuale delle attività svolte;
- ogni altro compito demandato dalla presente convenzione.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno ogni sei mesi e comunque ogni volta che ne facciano richiesta un numero di Sindaci pari ad un terzo dei Comuni convenzionati.

Il Sindaco può delegare alla partecipazione l'Assessore competente o altro amministratore.

Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il Responsabile della gestione di cui all'art.12 della presente convenzione.

Spetta ai competenti organi dei Comuni convenzionati:

- l'assegnazione, se prevista, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle attività;
- l'approvazione dei regolamenti - ed in genere degli atti amministrativi - afferenti alla gestione associata.

Art. 6 – Servizi di informazione e accoglienza turistica a livello di comunità di Ambito

Secondo gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci viene individuata la distribuzione e allocazione degli uffici IAT nel territorio della comunità di Ambito e le relative modalità gestionali.

Nei casi in cui a livello locale i servizi IAT vengano affidati ad associazioni Pro Loco o a terzi, a tale affidamento provvede il Comune dove è ubicata la Pro Loco e l'ufficio IAT secondo uno schema di convenzione approvata dalla Conferenza dei Sindaci nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma 7 dell'art. 17 L.R. 61/2024.

Art. 7 - Risorse finanziarie e criteri di riparto

Il Piano annuale delle attività (ordinarie, straordinarie/d'investimento) predisposto secondo gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci è comprensivo del costo complessivo del funzionamento dell'Ufficio turistico di ambito coincidente con l'EQ Turismo del Comune di Firenze, nonché degli oneri per le attività di gestione esercitate da Città Metropolitana di Firenze tramite apposita convenzione .

La Città Metropolitana di Firenze già dispone di personale adibito allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. lettera c) dell'articolo 9 della L.R. 61/2024 (funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo) e di quello di cui al comma 3 dell'art. 13 della L.R. 61/2024 (trasmissione dei dati attraverso la piattaforma messa a disposizione della Giunta regionale) da finanziare con le risorse finanziarie di cui all'art. 9 comma 6 della L.R. 61/2024.

Le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi relativi all'esercizio associato delle funzioni di cui all'art. 4 di questa Convenzione lett. B collegamento con il sistema informativo regionale e lett. d coordinamento di raccolta dati, profilazione del turista e raccordo attraverso il sistema regionale MAKE IAT saranno oggetto di riparto da parte della Conferenza dei Sindaci con l'approvazione del Piano

annuale delle attività, e saranno assegnate al Comune capofila responsabile dell'esercizio associato della Comunità d'Ambito Turistico "Firenze e Area Fiorentina" e figureranno sul suo bilancio.

Art. 8 – Spese per il personale

L'esercizio delle funzioni associate a livello di comunità di Ambito viene delegato al Comune di Firenze, Capofila, il quale individua nella struttura dell'EQ Turismo (Direzione Attività Economiche e Turismo) l'Ufficio di Ambito di competenza. Il personale necessario per le relative attività è costituito da quello proprio del Comune responsabile della gestione associata, coadiuvato dalla DMC (Destination Management Company) e dalla DMO (Destination Management Organization) della comunità di Ambito.

Per quanto attiene l'esercizio dei servizi statistici di cui alla lettera c) dell'articolo 9 comma 1 e dell'art.13 della L.R. 61/2024 ed il personale necessario per coprire tale attività, che saranno finanziate dai fondi regionali di cui al comma 6 dell'art.9., si rinvia al precedente art. 7.

Art. 9 – Gestione amministrativa, strutture e beni

Le attività amministrative connesse all'esercizio associato delle funzioni della comunità d'Ambito turistico "Firenze e Area Fiorentina" sono svolte dal personale assegnato dai relativi uffici come dettagliato nell'art. 7 .

È onere dei suddetti uffici dotare le rispettive strutture delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività.

Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti in misura di volta in volta concordata in sede di Conferenza dei Sindaci.

Art. 10 - Proprietà dei beni

I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.

I beni e i servizi a carattere straordinario di cui all'art.9, se acquistati con i finanziamenti dei Comuni aderenti, potranno essere suddivisi tra i Comuni sottoscrittori del presente atto, a seguito di accordo raggiunto in sede di Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati uniformemente da ciascuno dei Comuni convenzionati.

Art. 12 - Responsabile della gestione

Il responsabile dell'Ufficio turistico di ambito coincide con il responsabile dell'EQ Turismo del Comune di Firenze capofila che svolge le funzioni proprie di cui all'art. 4 lett. b) e d) coordinandosi con DMO, DMC e Centro Studi Turistici, mentre le funzioni di cui alla lett. c) dell'art. 4 sono svolte da Città Metropolitana

di Firenze. A cura dei responsabili dei suddetti Uffici sono adottate le misure organizzative ed operative necessarie all'esercizio delle attività associate.

Nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, il responsabile dell'EQ Turismo si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci. Predispone il Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte. Adotta gli atti ed i provvedimenti inerenti alla gestione che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.

Art. 13– Durata

La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni dalla data della stipula.

In caso di recesso, le risorse finanziarie già impegnate non possono essere reincamerate né le dotazioni strumentali conferite possono essere riacquisite dal Comune conferente fino a che i Comuni associati non provvedano alla loro sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dal recesso.

La gestione associata cessa e la convenzione è risolta nell'ipotesi che il numero di Comuni aderenti risulti inferiore alla maggioranza dei comuni della comunità d'ambito individuati dall'Allegato A della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61. In tal caso la Conferenza dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all'art. 10, approvando un piano di liquidazione.

Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata da parte del Comune che recede è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.

Art. 14 - Modifica della convenzione

La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, previo consenso dei 2/3 (due terzi) dei Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.

La presente convenzione sarà oggetto di modifiche ove ritenuto necessario dai firmatari e/o dalla normativa regionale e nazionale.

Art. 15 – Pubblicità

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e/o mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

L'individuazione del Comune capofila è comunicata alla Giunta Regionale.

Art. 16- Controversie relative all'applicazione della convenzione

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

Art. 17 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD” e del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula della presente Convenzione e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Qualora dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano, fin da ora, a disciplinare con singoli accordi attuativi gli adempimenti e i rispettivi ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dati riportando, tra le altre informazioni, l’identità di coloro che, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità della specifica attività, risulteranno essere Titolari autonomi o Contitolari e/o Responsabili del trattamento.

Le Parti si impegnano fin da ora a adottare adeguate misure di sicurezza - sia tecniche sia organizzative - per proteggere i dati di cui risultino essere Titolari o Contitolari o Responsabili del trattamento.

Le parti si impegnano, inoltre, a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto della Convenzione.

Art. 19 - Esenzione da bollo. Registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato b) al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii. ed è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, tariffa parte II, allegata al D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.

Letto, approvato e sottoscritto